

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 1457-bis-2128-2803-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE BOSCO)

Comunicata alla Presidenza il 17 luglio 1991

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (n. 1457-bis)

risultante dallo stralcio - approvato dall'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1990 - degli articoli 2, 3 e 4 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1457

«Norme in materia di inquinamento acustico e di limitazione dei rumori»

d'iniziativa dei senatori **PECCHIOLI, PETRARA, TORNATI, BERLINGUER, MAFFIOLETTI, ANDREINI, CARDINALE, CONSOLI, GIUSTINELLI, NESPOLO, SCARDAONI e VISCONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1988

Norme in materia di inquinamento acustico (n. 2128)

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1990

Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (n. 2803)

**d'iniziativa dei senatori BOSCO, GOLFARI, CUTRERA, TRIPODI,
NESPOLO, PAGANI, MERAVIGLIA, NEBBIA e BOATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Tra i tanti tipi di inquinamento quello acustico non costituisce certamente il male minore: infatti, in questi ultimi tempi su di esso si è andata concentrando un'attenzione crescente in quanto il «rischio» rumore ha certamente un impatto rilevante su tutte le funzioni umane ed è responsabile di varie forme di danno fisico e psichico. Di contro, la normativa vigente in materia di inquinamento acustico non può ritenersi pienamente idonea per affrontare adeguatamente un fenomeno cui l'opinione pubblica è attualmente molto sensibile.

L'assenza di una legislazione organica che disciplini l'esposizione della popolazione al campo acustico, fa sì che la prevenzione dall'inquinamento da rumore sia affidata a disposizioni civili, penali e amministrative non coordinate tra loro e soprattutto non accompagnate da normative tecniche che consentano di applicare in maniera coerente le prescrizioni in esse contenute.

Dal punto di vista dei rapporti tra privati la norma fondamentale è l'articolo 844 del codice civile, che prevede il criterio della normale tollerabilità per quanto concerne le emissioni sonore da un fondo all'altro. Non sono però posti dei parametri precisi, sicchè si tratta di una norma che comporta un lungo contenzioso civile che, alla fine, viene risolto in modo diverso a seconda delle singole fattispecie. Sotto il profilo penale, poi, l'articolo 659 del codice penale proibisce i rumori molesti, senza comunque dettare anch'esso alcun criterio per l'individuazione di un tale tipo di rumore.

Altre leggi a carattere speciale (articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; del Ministero della sanità; testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubbli-

ca 15 luglio 1959, n. 393) non sono state concepite allo scopo di combattere la rumorosità ambientale. Sia le une che le altre sino ad oggi sono quindi inadeguate a fronteggiare l'inquinamento acustico. Al problema si è anche cercato di ovviare attraverso disposizioni ministeriali che recepiscono alcune delle numerose direttive CEE in materia. In particolare si segnalano:

a) il decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 588, relativo al metodo di misura, nonchè al livello sonoro o di potenza acustica di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile;

b) i decreti del Ministro dei trasporti 14 giugno 1988, n. 385, e 30 giugno 1988, n. 387, che recepiscono rispettivamente le direttive 87/56/CEE e 78/1015/CEE relative ai rumori e allo scappamento dei veicoli, e le direttive 87/358/CEE e 70/156/CEE relative all'omologazione dei veicoli a motore.

Nella fase attuale, alla Commissione è apparso urgente definire preliminarmente, attraverso la presente normativa quadro, il sistema delle competenze e degli strumenti operativi a disposizione della pubblica Amministrazione per attuare in modo coordinato e capillare i necessari ed urgenti interventi di disinquinamento acustico nel paese.

Nell'affrontare il problema è stato tenuto adeguatamente presente il primo provvedimento organico in materia, il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha trasferito la competenza in tema di inquinamento acustico alle regioni, riservando allo Stato alcune attribuzioni di interesse generale e conferendo ai comuni competenze di interesse locale; ed ovviamente anche la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie lo-

cali», che, per quanto riguarda la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, ha assegnato un ruolo di primo piano alle province. Senonchè, i predetti provvedimenti legislativi non hanno potuto dare risultati molto soddisfacenti a causa dell'assenza di una chiara e completa normativa concernente gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione.

A quest'ultimo proposito, va evidenziato che l'unico strumento veramente efficace attualmente previsto è quello contemplato dall'articolo 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità vengono stabiliti i limiti massimi di esposizione alle emissioni sonore.

Di tale strumento si è avvalso di recente il Governo, il quale ha emesso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991, concernente «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno». In tale decreto sono state operate delle scelte ben precise, in linea con i più avanzati studi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico: limiti massimi di esposizione al rumore stabiliti con riferimento alla suddivisione in zone del territorio comunale ai fini acustici; scelta, per quanto riguarda la valutazione del rumore, sia del criterio del limite massimo di esposizione (numero di decibel che le varie sorgenti sonore non possono superare in una determinata zona) sia del criterio del limite massimo differenziale (concernente il livello di rumore che una fonte specifica non può superare rispetto al rumore provocato da tutte le altre sorgenti sonore); determinazione delle tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico; previsione di piani di risanamento da redigersi da parte dei comuni sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni; previsione di un regime transitorio sia per quanto riguarda il riferimento territoriale dei limiti massimi di esposizione al rumore (mediante un rinvio alla zonizzazione urba-

nistica) sia per ciò che concerne la possibilità di adeguamento graduale ai nuovi limiti da parte delle imprese.

Ordunque nel predisporre una legge quadro sull'inquinamento acustico non può prescindere dalle disposizioni dettate con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pur nella consapevolezza che un intervento legislativo si rende in ogni caso necessario al fine tra l'altro di dotare l'Amministrazione di ulteriori strumenti, specie di carattere preventivo, quali la possibilità di stabilire i requisiti acustici delle sorgenti sonore; dare precise indicazioni sull'esercizio di poteri regionali, predisporre un adeguato sistema sanzionatorio; prevedere potestà straordinarie d'intervento; disciplinare la potestà regolamentare del Governo; concedere un possibile sostegno finanziario alla manovra di risanamento ambientale. Al riguardo va, tuttavia, precisato innanzitutto che si è operata la scelta di non oltrepassare i limiti di quello che è il campo tradizionale di pertinenza delle norme di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico rappresentato dalla difesa dell'ambiente esterno e degli ambienti abitativi, intendendosi per questi ultimi ogni ambiente interno ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, quindi con l'unica esclusione degli ambienti di lavoro.

Ben diversa, infatti, è la problematica del rumore prodotto in ambiente di lavoro, la quale coinvolge questioni che attengono alla sfera dei rapporti industriali e della tutela del lavoro, che hanno una loro peculiare specificità e che ben difficilmente possono essere assimilate a quelle relative alla tutela dell'ambiente inteso nel senso ampio, fatto proprio dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

Nel campo della tutela del lavoro dall'inquinamento acustico è peraltro già applicabile una specifica normativa nazionale, e una specifica normativa comunitaria, la direttiva del Consiglio del 12 maggio 1986 (86/188/CEE) in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dal-

l'esposizione al rumore durante i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.

Venendo ora all'illustrazione del testo unificato che la 13^a Commissione permanente, nella seduta del 4 luglio 1991, ha incaricato all'unanimità il relatore di proporre all'Assemblea, va ricordato che lo stesso è il risultato dei lavori del comitato ristretto che, a sua volta, ha tenuto presente il disegno di legge n. 1457-bis, d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri, il disegno di legge n. 2128, di iniziativa del senatore Boato, il disegno di legge n. 2803, di iniziativa dei senatori Bosco ed altri.

Ciò premesso deve innanzitutto rilevarsi che all'articolo 1 si definisce il campo di intervento «tutela dell'ambiente esterno ed abitativo» nonchè il ruolo di «legge cornice» per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario e di norme fondamentali di riforma economica-sociale della Repubblica per ciò che concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano aventi in materia competenza esclusiva.

Nell'articolo 2 vengono precisate quali sono le competenze dello Stato in materia. Al riguardo assume una particolare importanza l'attribuzione allo Stato della:

a) determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

b) determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, potendosi in tal modo intervenire sull'origine stessa delle emissioni rumorose;

c) determinazione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme antifurto e dei sistemi di refrigerazione.

Nello stesso articolo 2 sono fatte espressamente salve, fino a nuove prescrizioni da dettarsi con gli appositi provvedimenti ivi previsti, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.

Nell'articolo 3 viene affidato alle regioni - cui spetta in via generale la competenza in materia, ai sensi del decreto del Presi-

dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - il compito di stabilire con legge gli aspetti fondamentali dell'azione amministrativa del settore, evidenziandosi in particolare la necessità che:

a) venga effettuata un'adeguata zonizzazione del territorio ai fini acustici, con conseguente inefficacia delle prescrizioni degli strumenti urbanistici che prevedano nuovi insediamenti nonostante la mancanza della predetta zonizzazione;

b) venga controllato, all'atto del rilascio della concessione edilizia e dei provvedimenti che abilitano alla concreta utilizzazione dell'immobile, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di rumori;

c) vengano determinate le competenze delle province in materia, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

All'articolo 4 sono previste le competenze del comune in materia, ribadendosi quanto già stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

All'articolo 5 è prevista, per i casi di urgente necessità, la possibilità di adottare, a seconda delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco, del presidente della provincia, del presidente della giunta regionale e del Ministro dell'ambiente.

All'articolo 6 è previsto l'obbligo di aggiornare, entro un anno, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, tenendo conto della nuova normativa in tema di inquinamento acustico.

Sono poi previsti un articolato sistema sanzionatorio penale e amministrativo (articoli 7 e 8), il divieto per le emittenti televisive pubbliche e private di trasmettere messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi (articolo 9), i tempi e le modalità di emanazione dei regolamenti di esecuzione (articolo 10) e, infine, un sostegno finanziario per la prima manovra di risanamento ambientale dai danni dell'inquinamento acustico (articolo 11).

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Queste, nelle linee generali, le disposizioni contenute nel testo unificato che la 13ª Commissione propone all'Assemblea per i disegni di legge nn. 1457-*bis*, 2128, 2803, con il seguente titolo: «Leggequadro in materia di tutela dell'ambiente

dall'inquinamento acustico». Conformemente al mandato ricevuto, il relatore invita l'Assemblea a volerlo approvare.

Bosco, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Sul disegno di legge n. 1457-bis

(Estensore: MAZZOLA)

26 settembre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Sul disegno di legge n. 2803

(Estensore: MURMURA)

28 maggio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Sul disegno di legge n. 2128

(Estensore: MAZZOLA)

19 giugno 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERI DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Sul disegno di legge n. 1457-bis

(Estensore: Covi)

18 luglio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'unanimità.

Sul disegno di legge n. 2128

(Estensore: CORRENTI)

20 giugno 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

Con riferimento però all'articolo 7, si ravvisa una non condivisibile disparità di trattamento fra le fattispecie di cui ai commi 1 e 2. Per cui, si segnala la necessità di prevedere un momento sanzionatorio anche per l'ipotesi di cui al comma 1, per la quale si suggeriscono, alternativamente, il richiamo al codice penale ovvero alla normativa antinfortunistica o sanzioni configurate *ad hoc*.

Sul disegno di legge n. 2803

(Estensore: CORRENTI)

20 giugno 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, si segnala essere preferibile, all'articolo 4 (Sanzioni penali), sostituire al comma 1 la parola: «legittimamente» con le altre: «legalmente dato». Inoltre, si reputa opportuno all'articolo 8 (Sanzioni amministrative) irrobustire l'entità di esse rispetto a quelle di cui al precedente articolo, e ciò in sintonia con una consolidata opzione di politica del diritto in tema di sanzioni.

Su emendamento al disegno di legge n. 2803

(Estensore: CORRENTI)

3 luglio 1991

La Commissione, esaminato l'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito e volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: ZECCHINO)

Sul disegno di legge n. 1457-bis

18 luglio 1990

La Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: BARBERA)

**Sul testo trasmesso dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 1457-bis, 2128 e 2803**

3 luglio 1991

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

premessi l'apprezzamento per l'importanza del tema affrontato dai provvedimenti in esame e riconosciuta l'urgente necessità di un'organica e soddisfacente definizione normativa della tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico;

rilevato peraltro che il testo unificato in esame si presta a rilievi critici, in quanto:

1) l'ambito oggettivo di competenza disciplinato dalla legge quadro è limitato all'ambiente abitativo e dunque non riguarda anche ogni altro luogo di attività lavorativa compiuta in ambienti interni, e comunque di attività non abitative, quali le attività di istruzione, culto, ricreazione, ovvero le attività di carattere sanitario, commerciale, o di pubblico servizio;

2) la normativa proposta, definita legge quadro, da un lato tende a disciplinare la tutela ambientale dall'inquinamento acustico fissando principi fondamentali *ex* articolo 117 della Costituzione e norme fondamentali di riforma economico-sociale, e dall'altro lato dispone, con il procedimento di delega al Governo di cui agli articoli 2 e 10 del testo unificato, una specificazione analitica delle procedure e degli obiettivi della legislazione regionale, così che quest'ultima ne risulta, di fatto, condizionata e quasi pre-determinata;

3) sono incerti i rapporti con la vigente legislazione in materia di autonomie locali, ed in particolare con la legge n. 142 del 1990, dotata, in forza dell'articolo 1, comma 3, di una particolare

resistenza rispetto a leggi successive incidenti sull'ordinamento delle autonomie locali: così non sembra ammissibile la previsione, al di fuori della legge n. 142 del 1990, della inefficacia delle prescrizioni degli strumenti urbanistici nell'ipotesi di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 o la deroga all'articolo 38, comma 2, della legge n. 142 operata dall'articolo 5, comma 1, o, infine, la disposizione di cui all'articolo 6, se derogatoria della predetta legge n. 142;

4) scarsamente evidenziati sono i rapporti con le direttive CEE nella materia e non del tutto compatibili con la prevalenza del principio costituzionale di tutela della sicurezza della persona rispetto allo svolgimento dell'attività economica pubblica e privata, l'obbligo del concerto con i ministri dell'industria, dei trasporti e dei lavori pubblici, nella determinazione dei requisiti acustici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*);

5) appare infine eccessivamente limitativo il riferimento alle sole imprese industriali nella previsione dei contributi atti ad incentivare la riconversione tecnologica in vista del rispetto delle prescrizioni antiinquinamento;

sulla base dei rilievi sopra formulati e avuto riguardo anche all'ampia normativa regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano intervenuta sull'argomento oggetto dei progetti di legge in esame, esprime sul testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito parere favorevole a condizione che:

a) la legge quadro estenda la tutela dall'inquinamento acustico all'ambiente esterno ed interno senza limitazioni;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) la normativa proposta determini i principi generali di regolamentazione della materia in modo che siano rispettate le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) siano riconsiderate le norme che intervengono sulla acquisita autonomia statutaria dei comuni e delle province, nonché

sulle rispettive competenze in materia sanitaria e ambientale;

d) siano evidenziati i riferimenti alle direttive CEE e sia assicurata la prevalenza, costituzionalmente garantita, del principio di tutela della salubrità dell'ambiente e della sanità e sicurezza delle persone, anche rispetto allo svolgimento dell'attività economica pubblica e privata.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.

(Competenze dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

b) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, delle tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico;

c) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ca. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente che può avvalersi a tal fine dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché degli istituti e dipartimenti universitari. Alla prima attuazione del coordinamento si provvede entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive competenze, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dei trasporti, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore, fermo restando che il recepimento delle direttive comunitarie relative a sorgenti sonore dovrà avvenire entro il termine previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428. La determinazione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione che emettano rumori superiori a 60 decibel, avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

e) la disciplina, con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri aventi competenza nelle singole materie, dell'inquinamento acustico derivante da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;

f) la determinazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente, di criteri di progettazione di costruzioni e di ristrutturazioni stradali con riferimento ai problemi acustici.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Competenze delle Regioni*)

1. Le regioni, nell'ambito delle competenze loro attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto della situazione territoriale preesistente, procedono alla suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei limiti di esposizione ai rumori;

b) il divieto di ogni contatto diretto di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 decibel;

c) gli eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni;

d) l'inefficacia delle prescrizioni dei nuovi strumenti urbanistici generali e particolareggiati che prevedono insediamenti senza previa classificazione delle zone ai fini acustici;

e) le eventuali prescrizioni relative a sorgenti sonore mobili correlate a servizi, opere ed attività trasferite dallo Stato alle regioni;

f) le modalità di controllo, all'atto del rilascio della concessione edilizia e dei provvedimenti comunali che abilitano alla concreta utilizzazione degli immobili, del rispetto della normativa statale e regionale in materia di rumori;

g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di lavori temporanei e manifestazioni in luogo pubblico o aperti al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi;

h) l'identificazione delle funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di inquinamento acustico che, ai sensi degli articoli 3, commi 1 e 2, e 14, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, debbono essere attribuite alle province;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

i) l'organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale.

Art. 4.

(*Competenze dei comuni*)

1. I comuni, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alle operazioni di rilevazione, controllo, disciplina integrativa delle emissioni sonore, ivi compreso il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da veicoli a motore.

Art. 5.

(*Ordinanze contingibili ed urgenti*)

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, ferme restando le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 6.

(*Regolamenti locali*)

1. I comuni integrano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dall'uso e dalla circolazione dei veicoli a motore e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Art. 7.

(*Sanzioni penali*)

1. Chiunque non ottemperi al provvedimento legalmente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 5, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i limiti di accettabilità fissati in conformità al disposto dell'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

3. Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui ai commi 1 e 2, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa.

4. Le autorità amministrative competenti forniscono all'autorità giudiziaria ogni informazione, da essa richiesta, utile per l'applicazione del presente articolo.

Art. 8.

(*Sanzioni amministrative*)

1. La violazione delle norme contenute nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 10 è punita con sanzioni amministrative da lire 100.000 a lire 1.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Messaggi pubblicitari*)

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di trasmettere messaggi pubblicitari con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi».

2. La disposizione di cui al comma 1, capoverso, acquista efficacia dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(*Regolamenti di esecuzione*)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e dei lavori pubblici, a seconda delle materie di rispettiva competenza, saranno emanati, nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti di esecuzione, relativamente ai requisiti acustici attivi e passivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della presente legge, alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, nonché alle localizzazioni aeroportuali.

Art. 11.

(*Finanziamento degli interventi*)

1. Possono essere concessi, sulla base delle procedure previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

effettuarsi nell'anno 1991 dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo delle emissioni acustiche, nonché per l'attuazione delle misure di contenimento previste nei piani di risanamento e in progetti considerati di particolare rilevanza ambientale.

2. All'onere derivante dalla previsione del comma 1, si provvede mediante utilizzazione dell'autorizzazione legislativa di spesa prevista per il 1991 all'articolo 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

3. Alle imprese industriali che sono tenute ad effettuare interventi di riconversione tecnologica di macchine, impianti, dispositivi e prodotti per adeguarli ai limiti di cui all'articolo 2, ovvero alle prescrizioni di cui al piano di risanamento, o per adottare misure di riduzione alla sorgente delle emissioni sonore, sono concessi in via prioritaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i contributi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 12.

(*Regime transitorio*)

1. Fino all'adozione di nuove determinazioni con i procedimenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991 recante «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti e nell'ambiente esterno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

Art. 13.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 1457-bis

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PECCHIOLO ED ALTRI

Art. 1.

1. Il Consiglio dei ministri è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con forza di legge ordinaria che dettino norme di principio e di indirizzo in materia di tutela dell'ambiente e della salute da inquinamento acustico, con osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di limiti di accettabilità delle emissioni sonore che devono essere uguali o inferiori a quelli previsti dalla CEE;

b) introduzione conseguente di requisiti acustici per le sorgenti sonore fisse e mobili e di normative per i prodotti a tal fine destinati;

c) criteri inderogabili di salvaguardia acustica per gli edifici;

d) criteri di salvaguardia acustica per le norme urbanistiche, per quelle di regolamentazione della viabilità (limiti di velocità, protezione di strade o aree di particolare interesse collettivo), di organizzazione del carico e scarico merci nei centri abitati;

e) salvaguardia, per i lavoratori e i cittadini, dalle emissioni acustiche interne ed esterne derivanti da attività produttive, nonché previsione di esami audiometrici periodici per i lavoratori interessati;

f) procedure per la formazione e l'attuazione dei piani di bonifica delle fonti di inquinamento acustico, elaborati da Regioni ed enti locali;

g) organizzazione di un piano di monitoraggio organico coordinato tra Stato, enti di ricerca e servizi tecnici, Regioni ed enti locali;

h) adozione di sanzioni amministrative per i casi di non ottemperanza alle disposizioni in materia.

Art. 2.

1. In fase di prima applicazione, i Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono obbligati ad introdurre nei propri regolamenti le seguenti prescrizioni:

a) divieto di uso e installazione di tutti i sistemi di allarme antifurto con segnale acustico situati nell'ambito del centro abitato;

b) divieto all'interno dei centri abitati dell'uso di *clacson* e di sirene anche se utilizzati in pubbliche manifestazioni sportive e nuziali;

c) divieto di forme pubblicitarie con mezzi sonori fissi e mobili;

d) divieto di sistemi di refrigerazione che emettano rumori acustici superiori a 60 decibel;

e) divieto in locali pubblici dell'uso di strumenti musicali che emanino un livello sonoro superiore a 90 decibel.

Art. 3.

1. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di aumentare la potenza sonora degli *spot* pubblicitari nel corso dei propri programmi. I trasgressori sono puniti con sanzione amministrativa erogata dal prefetto competente, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura da lire 10 milioni a lire 30 milioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 2128

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BOATO

Art. 1.

1. Il rumore viene rilevato dagli enti pubblici e privati tramite fonometri di precisione con possibilità di quantificare anche i livelli sonori equivalenti in un dato intervallo di tempo. Esso viene rilevato anche con dosimetri personali con il microfono posto all'altezza dell'apparato uditivo umano.

2. Le rilevazioni in ambiente si intendono effettuate a 1,5 metri dal suolo.

3. Nella presente legge, si intendono per dB i decibel, per dBA i decibel misurati secondo la curva di ponderazione A e per Leq il livello equivalente continuo, secondo le definizioni internazionali comunemente accettate.

Art. 2.

1. Negli ambienti lavorativi vengono fissati i seguenti limiti di esposizione massima:

a) lavoro di tipo intellettuale e di ufficio: livello equivalente nelle 8 ore non superiore a 55 dBA, con eventuali punte massime istantanee della pressione sonora di 65 dBA;

b) nei luoghi di lavoro di produzione i limiti massimi sono così fissati:

- 1) Leq 8 ore 85 dBA;
- 2) Leq 4 ore 88 dBA;
- 3) Leq 2 ore 91 dBA;
- 4) Leq 1 ora 94 dBA.

2. Se il rumore è impulsivo sono ammessi massimo 100 colpi/giorno (c/g) a 140 dB di livello di picco lineare; 1000 c/g a 130 dB e 10.000 c/g a 120 dB.

3. Nei luoghi di lavoro ove si superino gli 80 dBA di Leq in 8 ore o vi sia rumore impulsivo oltre i 120 dB picco lineare è

obbligatoria una verifica audiometrica annuale a carico dell'azienda per i dipendenti esposti.

Art. 3.

1. Ai perimetri delle aziende artigiane e industriali i Leq orari nelle ore diurne non devono superare i 60 dBA con eventuali punte istantanee di 65 dBA. I limiti notturni sono fissati in Leq orario 40 dBA con punte istantanee massime di 45 dBA. I valori notturni sono validi anche nella fascia pomeridiana tra le ore 13 e le ore 15, se l'azienda è ubicata in un contesto abitato.

Art. 4.

1. I mezzi di trasporto pubblici e privati su due o più ruote, esclusi gli aeromobili, non devono emettere a due metri dal profilo del mezzo, su qualsiasi lato, più di 80 dBA nelle condizioni peggiori di funzionamento rispetto alle emissioni sonore.

Art. 5.

1. Non è consentito il commercio di elettrodomestici che a 50 centimetri dal profilo dell'apparecchio, su qualunque lato, nelle condizioni peggiori di funzionamento rispetto alle emissioni sonore, emettano più di 60 dBA. Questo valore non deve essere superato in qualsiasi condizione di uso. Il proprietario dell'elettrodomestico deve curarne la manutenzione ed è ritenuto responsabile delle emissioni sonore dei propri elettrodomestici.

Art. 6.

1. Nelle zone urbane i valori sonori massimi ammissibili, rilevabili in ambiente esterno, devono essere quelli riportati nella tabella A.

2. Nelle aree agricole i valori massimi ammissibili sono quelli stabiliti per le zone residenziali.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Sono ammesse punte di livello sonoro istantanee di 10 dB superiori ai valori di Leq orari fissati per le diverse zone.

4. Negli ambienti abitativi interni, il rumore proveniente dal vicinato non deve superare, a finestre chiuse, i 40 dBA come Leq orario di giorno e i 30 di notte, con punte istantanee di 10 dBA superiori. Qualora vengano superati questi limiti, l'autorità locale può imporre interventi strutturali o norme comportamentali per rientrare nei limiti ammissibili.

Art. 7.

1. Qualora in un'azienda siano superati i limiti fissati dall'articolo 2, vengono sospe-

se le lavorazioni e avviate ristrutturazioni tecniche con insonorizzazioni od altre alternative fino a rientrare nei limiti di legge.

2. Il superamento dei limiti di cui all'articolo 4 da parte di mezzi di trasporto è punito con l'ammenda di lire 500.000.

3. Qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 6 l'autorità locale competente deve realizzare immediati interventi per rientrare nei limiti previsti, quali l'organizzazione del traffico con sensi unici, isole pedonali, limitazione del transito a soli mezzi pubblici.

4. Sull'osservanza dei limiti previsti dalla presente legge vigilano le autorità sanitarie comunali competenti per territorio. In caso di inerzia provvedono le competenti autorità regionali.

DISEGNO DI LEGGE N. 2803

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOSCO ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.

(Competenze dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, dei limiti di accettabilità delle emissioni sonore e dei criteri di valutazione del rumore;

b) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, delle tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico;

c) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché degli istituti e dipartimenti universitari;

d) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su

proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive competenze, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore;

e) la disciplina, con decreti del Ministro dell'ambiente, dell'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali.

2. Fino all'adozione, con i procedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), di nuove determinazioni, restano ferme le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 recante «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti e nell'ambiente esterno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

Art. 3.

(Competenze regionali)

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni procedono alla suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei limiti di esposizione ai rumori;

b) il divieto di ogni contatto diretto di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 decibel;

c) gli eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni;

d) l'inefficacia delle prescrizioni degli strumenti urbanistici che prevedono nuovi insediamenti senza previa classificazione delle zone;

e) eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli previsti dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, per la predisposizione e adozione da parte dei comuni di piani di risanamento;

f) eventuali prescrizioni concernenti l'utilizzazione delle sorgenti sonore mobili in relazione alle loro specifiche condizioni ambientali o temporali di esercizio;

g) le modalità di controllo all'atto del rilascio della concessione edilizia e dei provvedimenti comunali che abilitano alla concreta utilizzazione degli immobili, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di rumori;

h) le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di lavori temporanei e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi;

i) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

l) l'organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale.

Art. 4.

(Competenze dei comuni)

1. Sono di competenze dei comuni il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento acustico prodotto da autoveicoli e motoveicoli, nonché la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore.

Art. 5.

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 6.

(Regolamenti locali)

1. I comuni integrano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Art. 7.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 5, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire 5 milioni.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di accettabilità fissati in conformità al disposto dell'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

3. Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui ai commi 1 e 2, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa.

4. Le autorità amministrative competenti forniscono all'autorità giudiziaria ogni informazione, da essa richiesta, utile per l'applicazione del presente articolo.

Art. 8.

(Sanzioni amministrative)

1. La violazione delle norme contenute nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 9 è punita con sanzioni amministrative da lire 100.000 ad 1.000.000, ferma restan-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

do l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi.

Art. 9.

(Regolamenti di esecuzione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e dei lavori pubblici, a seconda delle materie di rispettiva competenza, saranno emanati i regolamenti di esecuzione, relativamente ai requisiti acustici attivi e passivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della presente legge, alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, nonché alle localizzazioni aeroportuali.

Art. 10.

(Contributi agli enti locali ed alle imprese)

1. Le regioni possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale

per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per l'attuazione delle misure previste nei piani di risanamento.

2. All'onere derivante dalla previsione del precedente comma provvedono le regioni nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Alle imprese industriali che sono tenute ad effettuare interventi di riconversione tecnologica di macchine, impianti, dispositivi e prodotti per adeguarli ai limiti di cui all'articolo 2, ovvero alle prescrizioni di cui al piano di risanamento, ovvero per adottare misure di riduzione alla sorgente delle emissioni sonore, sono concessi in via prioritaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo l'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.